



## Sicurezza sul lavoro

### NUOVO TESTO UNICO NORMATIVO SULLA SICUREZZA E AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Tra le novità introdotte dal D.Lgs. 81/08, in vigore dal 15 maggio scorso, si segnala la necessità di procedere urgentemente ai seguenti adempimenti:

**1) aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (entro il 01/01/2009 ed il documento deve avere DATA CERTA) inserendo (se non già presenti):**

- i rischi collegati allo stress lavoro-correlato;
- le misure di prevenzione e protezione attuate;
- i dispositivi di protezione individuale;
- il programma delle misure di miglioramento da adottare;
- le procedure per l'attuazione delle misure di miglioramento;
- l'individuazione dei ruoli dell'organizzazione aziendale che debbono provvedere all'attuazione delle misure di miglioramento (soggetti con adeguate competenze e poteri);
- i nominativi RSPP, RLS, Medico competente;
- l'individuazione di eventuali mansioni per le quali è richiesta una "riconosciuta" capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;
- le specifiche indicazioni contenute nei Titoli "tecnici"; in particolare, devono essere aggiornate le valutazioni dei rischi da rumore, vibrazioni, agenti chimici.

**2) affidamento lavori in appalto:** in caso di affidamento di lavori a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, si dovrà:

**a) verificare l'idoneità tecnico professionale** attraverso le seguenti modalità:

- acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445;

**b) informare gli appaltatori dei propri rischi**, ovvero fornire agli appaltatori un documento contenente dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;

**c) elaborare un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze.** Tale documento deve essere allegato al contratto di appalto o di opera (ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data);

**d) specificare nei contratti di subappalto**, di appalto e di somministrazione, anche già in essere (ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile) **i costi relativi alla sicurezza del lavoro**, con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Se i costi non sono indicati, il contratto è considerato nullo ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile (per i contratti stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data).

**N.B. Per il mancato aggiornamento del documento è previsto l'arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 € mentre nel caso in cui la valutazione dei rischi sia carente è prevista una ammenda da 3.000 a 9.000 € (art. 306 D.Lgs. 81/2008)**